

NOLEGGIOPISTAPATTINAGGIO.IT

MR di Roberto Molinaro

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI PISTE DI PATTINAGGIO IN GHIACCIO SINTETICO

Le presenti Condizioni Generali, unitamente al preventivo-ordine, agli allegati ed alla documentazione contenente specifiche disposizioni relative alla Fornitura ed all'Installazione, sono parte integrante e sostanziale del contratto di noleggio atto a regolamentare i rapporti tra le Parti. Per il noleggio delle piste di pattinaggio in ghiaccio sintetico, Il fornitore (noleggiante) applica le seguenti condizioni contrattuali, da ritenersi incluse ed accettate con la conclusione dei singoli contratti di noleggio da parte del cliente (noleggiatore).

Art. 1

Il preventivo-ordine diventerà vincolante per le Parti una volta accettato dal cliente mediante comunicazione scritta da inviare a MR di Molinaro Roberto, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 3, nel termine indicato nel preventivo stesso. Decorso tale termine il preventivo-ordine si intenderà revocato. Nel caso di mancata indicazione di un termine per l'accettazione, il preventivo potrà essere revocato in qualunque momento da parte del Fornitore.

Art. 2

Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per iscritto agli indirizzi di corrispondenza e con le modalità indicate nel preventivo-ordine. Le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente eventuali variazioni.

Art. 3

Il corrispettivo per la Fornitura e l'Installazione oggetto del Contratto è l'importo indicato nel preventivo-ordine e verrà corrisposto a 30gg Data Fattura tramite BONIFICO BANCARIO all' IBAN IT82B081894114000000008311 - INTESTATARIO MR DI MOLINARO ROBERTO - BANCA B.C.C. DELLA VALLE DEL TRIGNO - FILIALE TRIVENTO (CB) - causale: SALDO FATTURA N. _____ PER NOLEGGIO PISTA DI PATTINAGGIO IN GHIACCIO SINTETICO.

Art. 4

La pista verrà consegnata entro i termini fissati nel preventivo-ordine. Il noleggiante non assume alcuna responsabilità per ritardi dovuti a causa di forza maggiore, scioperi o incidenti dei mezzi di trasporto, danni derivati da tumulti, nevicate o pioggia. Il noleggiatore garantisce che il luogo dell'installazione è facilmente raggiungibile da un bilico lungo 16,50 metri, in caso contrario potrebbero esserci dei costi di trasporto diversi da quelli preventivati, che saranno fatturati a parte.

Art. 5

Per quanto concerne la fornitura dei pattini, gli stessi dovranno essere riconsegnati - con il normale deterioramento per uso - nella medesima quantità numerica ricevuta. Ulteriori forniture eventualmente richieste oltre tale quantità saranno conteggiate a parte. Nel caso di mancata riconsegna di pattini, o nel caso di rotture o danneggiati anche parziali, gli stessi verranno conteggiati al valore di € 40,00 (QUARANTA/00) a coppia e l'importo sarà fatturato a parte.

NOLEGGIOPISTAPATTINAGGIO.IT

MR di Roberto Molinaro

Art. 6

La gestione e la manutenzione ordinaria dei beni noleggiati sarà a carico del cliente. Il trasporto, montaggio e smontaggio saranno a cura del noleggiante. Le parti del presente contratto, al momento dell'avvenuto montaggio e smontaggio delle attrezzature, verificheranno le condizioni delle stesse, mediante verbale da stilarsi in contraddittorio, al fine di accertare l'eventuale presenza di vizi e/o difetti palesi a tacitazione di ogni eventuale pretesa risarcimento. Rimane espressamente inteso che al noleggiatore verrà imputato qualsiasi danno arrecato ai beni forniti nel periodo di durata del noleggio, salvo il normale deperimento d'uso. Pertanto, il noleggiante, qualora, al momento dello smontaggio delle attrezzature, dovesse riscontrare la presenza di danni indipendenti dal normale deperimento d'uso, potrà pretendere dal noleggiatore entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del contratto, la somma necessaria alla riparazione e rimessa a punto delle attrezzature noleggate.

Art. 7

Il noleggiatore si impegna a mantenere in efficienza tutte le attrezzature ed esonera da ogni responsabilità il noleggiante da eventuali danni che dovesse arrecare allo stesso, alla propria produzione e/o a terzi. A tal proposito il noleggiatore si impegna a stipulare polizze assicurative con primaria compagnia di assicurazione per tutto il periodo del noleggio per i rischi relativi al danneggiamento della struttura noleggiata, compresi quello del furto, incendio, o dovuti ad eventi naturali, nonché per la Responsabilità Civile verso terzi, con esclusione di ogni azione di regresso e di rivalsa nei confronti del Noleggiante.

Art. 8

Saranno a carico del noleggiatore tutte le spese per tasse pubblicitarie, l'occupazione di suolo pubblico e della richiesta di licenza temporanea per spettacolo viaggiante. Sarà cura del noleggiatore provvedere alla preparazione e presentazione presso gli Uffici comunali della richiesta di licenza temporanea per spettacolo viaggiante debitamente sottoscritta dal noleggiante che si impegna ad inviare tramite posta certificata la licenza per spettacolo viaggiante, il libretto di uso e manutenzione, collaudo annuale dell'attrazione e successivamente all'installazione il corretto montaggio dell'attrazione. Sono a carico del noleggiatore tutte le spese relative alla vigilanza notturna (richiesta fino al giorno dello smontaggio) ed alla sicurezza diurna (di cui si richiede l'utilizzo - assumendosi direttamente tutte le responsabilità in ordine di furti e/o danni che dovessero verificarsi alla struttura o al materiale noleggiato).

Art. 9

Nel caso in cui durante l'utilizzo delle attrezzature, le condizioni atmosferiche non permettano l'utilizzo delle stesse, il noleggiatore sarà comunque tenuto a corrispondere l'intera somma pattuita. Qualora il noleggiatore rinunciasse alla fornitura e/o sospendesse il noleggio prima della scadenza prevista e/o sospendesse la manifestazione per cause terze, l'importo concordato dovrà essere ugualmente corrisposto.

NOLEGGIOPISTAPATTINAGGIO.IT

MR di Roberto Molinaro

Art. 10

Il presente contratto esclude l'acquisizione in capo al noleggiatore di un qualche diritto diverso dal solo utilizzo del bene noleggiato che è e rimarrà di proprietà esclusiva del noleggiante.

Art. 11

Il Contratto, nonché i diritti e gli obblighi delle Parti da esso derivanti, sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione al presente accordo, è esclusivamente competente il Foro di Campobasso.

=====